DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 27/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2005 dell'8 febbraio 2005 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/328/CE della Commissione, del 5 aprile 2004, recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/373/CE della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante elenchi di zone e aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura ([4]), rettificata dalla GU L 202 del 7.6.2004, pag. 4.

(5) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

([1]) GU L 161 del 23.6.2005, pag. 1.

([2]) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 129.

([3]) GU L 118 del 23.4.2004, pag. 49.

([4]) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5.

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1) Al punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32004 D 0373**: decisione 2004/373/CE della Commissione, del 13 aprile 2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 49).»

2) Dopo il punto 78 (decisione 2004/315/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente punto:

«79. **32004 D 0453**: decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5), rettificata dalla GU L 202 del 7.6.2004, pag. 4.

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

3) Il testo del punto 13 (decisione 93/44/CEE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso.

4) Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» della parte 4.2, al punto 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:

«— **32004 D 0328**: decisione 2004/328/CE della Commissione, del 5 aprile 2004 (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 129).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2004/328/CE, 2004/373/CE e 2004/453/CE, rettificata dalla GU L 202 del 7.6.2004, pag. 4, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT